

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Regione Toscana

e

Aziende Sanitarie

Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV)

Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, Legacoopsociali Toscana, Associazione

Generale

Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana

Per

promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2010 presso Regione Toscana Via Alderotti, n. 26/N

sono presenti:

-Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, rappresentata da Enrico Rossi, in qualità di Assessore diritto alla Salute

-Le Aziende Unità Sanitarie Locali e gli ESTAV, mediante i comitati di Area Vasta e più precisamente:

Comitato di Area Vasta Centro, con sede in Firenze, Piazza S. Maria Nuova n.1, rappresentata dal Coordinatore Luigi Marroni

Comitato di Area Vasta Nord-Ovest, con sede in Livorno, Via Monterotondo, rappresentata dal Coordinatore Monica Calamai

Comitato di Area Vasta Sud-Est, con sede in Grosseto, Via Cimabue n. 109, rappresentata dal Coordinatore Fausto Mariotti

- Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, con sede in Firenze, Via Vasco de Gama n.25, rappresentata da Paolo Maroso

-Legacoopsociali Toscana, con sede in Firenze, Via Panciatichi n. 56/22, rappresentata da Angelo Migliarini

-Associazione generale cooperative italiane (A.g.c.i) della Toscana con sede in Firenze, Via Benedetto Varchi n.34, rappresentata da Federico Pericoli



PREMESSO CHE

la Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la Cooperazione sociale di tipo B quale strumento per l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

la Legge Regionale 87/97 "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale" riconosce il ruolo della Cooperazione sociale nell'ambito delle Politiche sociali e delle Politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale;

la Regione Toscana, ai sensi della Legge 381/1991 e della L.R. 87/1997 si è impegnata a sostenere e sviluppare la rete delle Cooperative Sociali, in particolare di quelle di tipo B, che in questi anni si sono dimostrate uno strumento importante di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili pone come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;

la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il sistema di interventi e servizi sociali con l'obiettivo di promuovere e garantire "diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione";

la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni sottolinea, tra l'altro, che "la Regione Toscana assume la finalità della promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare il benessere degli individui e della collettività";

l'inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare delle persone affette da problemi psichici costituisce uno dei compiti fondamentali per attuare concrete azioni di tutela e recupero della salute dei cittadini, salute intesa nel suo più completo e complesso significato;

la L.R. 28 dicembre 2005, n. 73 "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana" all'art. 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione) comma 1, lett. e, prevede di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili", e all'art. 11 (Cooperazione sociale), comma 3, da indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale";

il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, e il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007, si



pongono come obiettivo, tra l'altro, l'integrazione sociale e la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone con problemi di salute mentale e di quelle con disabilità, individuando l'inserimento al lavoro e il mantenimento del posto di lavoro quali finalità fondamentali e, in molti casi, imprescindibili del percorso di cura;

la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" che all'art. 3 disciplina la materia dei contratti esclusi di cui agli articoli 19,20 e 22 del D. Lgs. 163/2006;

il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla Legge 28/2/2008, n. 31, all'art. 7 prevede disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative;

DATO ATTO CHE

l'art. 5 della Legge 381/1991, così come modificata dall'art. 20 della Legge 52/1996, prevede:

-al comma 1 che "gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici";

-al comma 4 che "per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possano inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo".

le convenzioni di cui al citato art. 5, comma 1, della Legge 381/1991 e le condizioni di esecuzione per le procedure d'appalto sopra soglia richiamate dal comma 4 dello stesso articolo hanno la finalità di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge;

le positive esperienze di collaborazione fino ad oggi maturate tra Enti pubblici e Cooperative sociali rappresentano un importante esempio di politica attiva del lavoro volta a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio e di disagio sociale e a promuovere la responsabilità sociale nel territorio;

CONSIDERATO CHE

le parti intendono potenziare il rapporto di collaborazione tra Enti pubblici e Cooperazione sociale inteso come qualificante delle politiche di sviluppo locale;

i soggetti firmatari condividono un'idea di sviluppo economico e sociale che sottolinea la centralità delle Politiche Sociali e delle Politiche Attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale dei cittadini in situazione di svantaggio o di disagio;



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Regione Toscana, Aziende Sanitarie, ESTAV, Federsolidarietà-Confcooperative Toscana Legacoopsociali Toscana, Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana sottoscrivono il presente protocollo di intesa quale strumento diretto a promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la cooperazione sociale di tipo B per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Art. 2

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo le parti si impegnano a promuovere e valorizzare la cooperazione sociale di tipo B quale soggetto in grado di favorire uno sviluppo economico e sociale centrato sui valori dell'integrazione, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità.

Art. 3

La Regione si impegna ad istituire, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un gruppo tecnico composto dai rappresentanti delle parti sottoscrittenti con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere, vigilare e monitorare l'attività in atto nonché l'entità degli affidamenti annuali di beni e servizi e l'efficacia degli interventi programmati. La Regione coordina il gruppo tecnico e promuove la diffusione dei risultati ottenuti.

Art. 4

Ai sensi del presente protocollo e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, le Aziende Sanitarie e gli ESTAV di area vasta concordano di promuovere, per una quota indicativa tendenziale dell'8% dell'importo delle forniture di beni e servizi, l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- convenzioni con le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo Regionale nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 381/1991 per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- c.d. clausole sociali, fra le condizioni di esecuzione, delle gare di appalto e dei capitolati d'onere, inerenti la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 5, comma 4 della legge 381/1991, nei termini e con le modalità contenute nello stesso articolo.

Art. 5

Le Cooperative sociali di tipo B e i relativi Consorzi, nell'ambito delle convenzioni con le Aziende Sanitarie e gli ESTAV firmatari del presente protocollo, si impegnano:

- a garantire che ad ogni lavoratore venga predisposto un progetto individuale di inserimento e che venga assicurato, in raccordo con le Aziende USL, attraverso i propri servizi socio sanitari, un costante monitoraggio sull'andamento dell'inserimento al lavoro;
- a favorire, in via prioritaria, le situazioni di maggiore complessità, con particolare attenzione alle persone con patologia psichiatrica.

-ad applicare le disposizioni, di cui all'art. 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla Legge 28/2/2008, n. 31.

Art. 6

Il presente protocollo di Intesa ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e qualora se ne ravvisi l'opportunità è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di Intesa.

Enrico Rossi Enrico Rossi

Luigi Marroni Luigi Marroni

Monica Calamai Monica Calamai

Fausto Mariotti Fausto Mariotti

Paolo Maroso Paolo Maroso

Angelo Migliarini Angelo Migliarini

Federico Pericoli Federico Pericoli